ZES UNICA MEZZOGIORNO - NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE _ PROVV. ADE N. 25972 DEL 31 GENNAIO 2025

Posted on 10 Febbraio 2025

Category: Urbanistica e territorio

Con riferimento al **credito d'imposta ZES Unica - Zona economica speciale per il Mezzogiorno**, prorogata per il 2025 dall'ultima legge di Bilancio (vedi news del 10 gennaio u.s. – "Legge di Bilancio 2025: tutte le misure fiscali in un dossier Ance"), si rende noto che l'Agenzia delle Entrate ha approvato con il **Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio 2025** i **nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti**.

Di seguito i contenuti principali del documento di prassi.

Per accedere al credito d'imposta sono previsti **due modelli di comunicazione** a carico del contribuente:

- **Primo modello – l'avvio degli investimenti** da inviare dal 31 marzo al 30 maggio 2025 per comunicare le spese già sostenute o previste fino al 15 novembre 2025
- **Secondo modello – la comunicazione "integrativa"** da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 per attestare l'effettiva avvenuta realizzazione entro la scadenza del 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati nella prima comunicazione

Primo modello - l'avvio degli investimenti
Nel primo modello di comunicazione dovranno essere indicati gli **investimenti realizzati** dal **1° gennaio al 15 novembre 2025** nella **ZES Unica**.

Possono altresì essere indicati gli **investimenti di durata pluriennale** avviati nel 2024 e conclusi dopo il 31 dicembre 2024 e gli **acconti versati e fatturati** prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge 124/2023), per investimenti realizzati nel 2025.

La comunicazione deve essere trasmessa **telematicamente dal 31 marzo al 30 maggio 2025** dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, esclusivamente in via telematica tramite il software denominato "**ZESUNICA2025**", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione è composto da:

- il **frontespizio**, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- il **quadro A**, da compilare con i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- il **quadro B**, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
- il **quadro C**, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- il **quadro D**, contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti *de minimis*;

- il **quadro E**, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all'art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate una **ricevuta** che ne attesta la **presa in carico o** lo **scarto,** con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione può essere scartata** nei seguenti casi:

- il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell'invio;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati. Questo controllo non viene effettuato se la struttura produttiva non è ancora impiantata nella ZES unica.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei 4 giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi al termine del 30 maggio 2025.

Secondo modello – la comunicazione "integrativa"
Tale modello dovrà essere inviato dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, **pena la decadenza dall'agevolazione, da chi ha già provveduto ad effettuare la prima comunicazione**, e dovrà attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

Le **modalità di invio** sono identiche a quelle della prima comunicazione.

Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione integrativa, anche in questo caso, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate una **ricevuta** che ne attesta la **presa in carico o** lo **scarto**.

La **comunicazione può essere scartata** nei seguenti casi:

- il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell'invio;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati. Questo controllo non viene effettuato se la struttura produttiva non è ancora impiantata nella ZES unica.

La **comunicazione può essere scartata** al verificarsi delle ipotesi già previste in caso di invio della prima comunicazione, a cui si aggiunge il caso in cui i dati indicati nella comunicazione integrativa

sono incongruenti con quelli della comunicazione originaria.
Anche in questo caso, l'Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa nei 4 giorni, se ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi al termine del 2 dicembre 2025.